



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. n° 4951

Roma, lì 6 Febbraio 2009

All. 2

Pres. Franco IONTA
Capo del Dipartimento A.P.

Dr. Emilio DI SOMMA
Vice Capo Vicario del Dipartimento A.P.

Ufficio del Capo del Dipartimento A.P.

Ufficio per le Relazioni Sindacali

R O M A

Al Provveditorato Regionale A.P.

M I L A N O

e, p.c.

Al Direttore della Casa Circondariale

B R E S C I A

OGGETTO: Contestazione delle determinazioni della Direzione C.C. Brescia assunte con O.S. n. 5/09 -

Il Direttore della Casa Circondariale di Brescia con ordine di servizio n. 5 del 19/1/2009 ha disposto la rimozione di un dirigente sindacale della scrivente O.S. dall'incarico di addetto all'ufficio servizi, poiché incarico ritenuto incompatibile con la funzione sindacale.

Ciò a seguito di un incontro sindacale in cui solo tre OO.SS. hanno condiviso e sottoscritto un accordo che prevede la preclusione per i rappresentanti sindacali di prestare servizio presso l'ufficio servizi, l'ufficio segreteria, l'ufficio protocollo e l'ufficio ragioneria. Di fatto determinando regole che non sono assolutamente compatibili con le attuali norme e accordi contrattuali. Da sottolineare come il predetto accordo, peraltro, ha disatteso (vanificando di fatto le vincolanti prescrizioni) le delibere della Commissione Arbitrale Regionale relative ad altre violazioni di cui il Direttore dell'istituto si è reso responsabile.

Non a caso il Provveditore Regionale della Lombardia, investito della vicenda, con nota del 19/1/2009 (che si allega in copia) ha censurato esplicitamente l'operato del Direttore ed ha disposto la revoca dei provvedimenti assunti.

Provvedimenti ritenuti, a giusta ragione, illegittimi. Parere reiterato e ribadito anche nella risposta ad altra O.S., successivamente intervenuta, con nota del 24 gennaio u.s. (che si allega in copia).

Nonostante l'esplicito ed autorevole "invito al ritiro" degli atti illegittimi prodotti dalla Direzione, ad oggi, alcun atto di revoca degli stessi è stato prodotto.

Tale atteggiamento non può non appalesare una manifesta noncuranza dei livelli superiori tanto imbarazzante quanto preoccupante.

Questo episodio è illuminante delle ragioni che hanno già portato quasi tutte le OO.SS. della polizia penitenziaria di Brescia a chiedere la rimozione del Direttore in questione per incompatibilità, questa sì, con l'incarico ricoperto.

Fermo restando eventuali, ulteriori, disposizioni che il Sig. Provveditore vorrà impartire per il ripristino della legittimità e le iniziative legali che questa O.S. intraprenderà non possiamo esimerci dal richiedere un intervento immediato, quanto risolutivo, anche da parte del livello dipartimentale.

./.


La vicenda infatti potrebbe comportare riflessi che vanno ben oltre i confini della C.C. di Brescia.

Infatti, qualora codesta Amministrazione dovesse avvalorare le tesi sostenute dalla Direzione di Brescia è quantomeno necessario che si provveda nell'immediato a disporre in **tutte** le sedi che i dirigenti sindacali debbano essere preclusi all'impiego presso gli Uffici Servizi, l'Ufficio Protocollo, l'Ufficio Segreteria e l'Ufficio Ragioneria.

Di contro, come sosteniamo, la Direzione di Brescia si è resa responsabile dell'emanazione di atto arbitrario, immotivato ed illegittimo (le incompatibilità sono materia disciplinata dall'ANQ) codesta Amministrazione dovrà provvedere nell'immediato ad imporre la revoca dell'atto illegittimo e valutare l'operato del dirigente anche sotto il profilo disciplinare per non aver ottemperato con immediatezza alle indicazioni del Provveditore Regionale con le motivazioni addotte nella nota del 19 gennaio che sono state opportunamente , e più ampiamente, illustrate anche nella nota del 24 gennaio.

In attesa di cortese, urgente, cenno di riscontro,

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno





Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni*

Prot. 002358/U.O.R.

Milano, li 24 gennaio 2009

Al Segretario Generale della
Organizzazione Sindacale
SINAPPE

Alle Segreterie Locali OO.SS.
SAPPE
SINAPPE
OSAPP
della Casa Circondariale di
Brescia

e.p.c.

Al Dott. Emilio Di Somma
Vice Capo Vicario del
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Dott. Massimo De Pascalis
Direttore della Direzione Generale del Personale e della Formazione

All'Ufficio per le Reazioni sindacali e per le Relazioni con il Pubblico
Roma

Alla Direzione della
Casa Circondariale di
Brescia

Alle Segreterie Regionali OO.SS.
Comparto Sicurezza
Loro Sedi

Alle Segreterie Locali OO.SS.
Comparto Sicurezza
della Casa Circondariale di
Brescia

Oggetto: Casa Circondariale di Brescia – nota PRAP Lombardia prot.n.01634/U.O.R. del 16 gennaio 2009 – Riunione del 12 gennaio 2009 – chiarimenti.

Riscontro La Sua nota del 22 gennaio 2009 (prot. N°65/u1-021/012-010/b1-010 s.g.), nonché quella congiunta Sappe-Sinappe-Osapp, nel frattempo pervenuta il 23 gennaio, in quanto per lo più riprendente gli stessi temi.

Premetto: invio, per conoscenza, anche alle altre OO.SS. regionali e locali perché non solo trattasi di discussioni, io penso comunque preziose, su argomenti comuni, ma per i motivi che esplicito alla fine della presente.

Intendo, cioè, precisare ulteriormente le decisioni comunicate con nota Prap prot.01634 del 16 gennaio 2009 a seguito della riunione sindacale tenuta a Brescia il 12 gennaio 2009 e (in quanto mi si contesta la poca chiarezza, la mancanza di riferimenti normativi, l'eccesso di potere), seppur rischio di appesantire lo scritto, laddove necessario sarà mia cura citare la normativa invocata e allegare i documenti a cui mi riferisco.

In via preliminare, comunque, mi si permetta affermare che giudico paradossale l'accusa di attività antisindacale quando il mio intervento è stato indotto, all'inverso, proprio a salvaguardia del libero esercizio di quei diritti, politici, civili, sindacali del Personale, così come li enuncia il comma 1 dell'art. 19 della legge 395/90.

Credo che questo per un Provveditore sia doveroso e, infatti, il mio monito era rivolto non alle OO.SS., bensì alla Dirigente dell'Istituto.

Vado, però, per ordine:

1. Il 27 novembre 2008 presso questo Provveditorato fu convocata la C.A.R. per decidere di talune questioni relative all'istituto Bresciano. La discussione sulle varie questioni poste, e la delibera finale, possono ritrovarsi nell'apposito verbale che quest'Ufficio ha trasmesso con nota 037895/UOR dell'11 dicembre 2008. Di quel verbale, a cui mi richiamo in toto, allego, perché fondamentale per il prosieguo del discorso, le pagine 7 e 8 che riportano i punti su cui la CAR ha deliberato (**allegato 1**) e la sottoscrizione di tutti i componenti.
2. Orbene, le SS.LL. hanno pur diritto ad affermare di non aver mai richiesto l'intervento della C.A.R. sul caso Brescia, però sta di fatto che la stessa è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 3 comma 14 AQN e, né all'apertura dei lavori, né durante la discussione (che speravo avesse portato chiarezza sugli argomenti posti), né al momento della delibera finale, i delegati, pur presenti, hanno sollevato eccezioni in merito alle decisioni finali adottate (**vedi appunto allegato 1**).
3. Il comma 16 dell'art. 3 AQN stabilisce che le decisioni della CAR sui conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi hanno carattere vincolante e, ove non siano condivise, comma 18, è

ammesso si il ricorso della parte dissenziente alla CAN, ma il ricorso non sospende l'esecutività della decisione.

4. Ciò detto, vorrei attirare l'attenzione delle SS.I.L. sul punto n° 4 della suddetta delibera che richiama al rispetto di quanto concordato nel PIL, in particolare all'art. 8 comma 5 (**allegato n°2**), nella parte in cui disciplina la collocazione in graduatoria del personale proveniente da posto fisso.
5. Sviluppo, ora, la mia tesi: quando a Brescia si è esaminato "il punto 4 dell'informativa" (**allegato n° 3**), vertendo su una questione trattata dalla CAR e dettagliatamente disciplinata dal PIL all'art. 8 c. 5°, io penso che non si dovesse passare ad alcuna discussione, ma, unicamente, applicare quella normativa.
6. In definitiva, voglio dire: **quanto deciso in sede decentrata sull'argomento, che esplicitamente richiama il punto 4 della delibera regionale, non è, mi si consenta, un conflitto instauratosi in sede di applicazione degli accordi decentrati, ma una "non esecuzione" rispetto a un punto già deciso e deliberato dalla C.A.R., che avrebbe, forse, potuto essere impugnato presso la CAN, ma non rimesso in discussione. Ergo, quell'accordo sopravvenuto va considerato nullo ai sensi dell'art. 3 comma 16 AQN e non già a cagione dei criteri di maggioranza.**
7. Presumo, stando così le cose, che in qualità di Provveditore e Presidente della CAR io avessi il dovere di far valere ciò; su questo si può dissentire, e aspetto il parere anche degli Uffici Superiori, ma non su altro.
8. Ed è su queste premesse che bisogna intendere, poi, il richiamo alla Direzione: ovvero, la spaccatura delle OO.SS. potrebbe non riguardarmi, il riferimento ai criteri di calcolo della maggioranza per me non è in discussione, si tratta di una conseguenza che, personalmente, giudico negativa, ma non il punto su cui voglio porre l'attenzione: **io intendo, ribadisco, affermare che in sede locale non si doveva neppure discutere su quel punto, in quanto riguardava un argomento già trattato, nella propria decisione, dalla CAR e chiaramente disciplinato dal PIL a cui quella decisione si riportava.**
9. Chiarito, spero, questo punto, che, al di là della diatriba sulla applicazione o meno, poteva anche non comportare ulteriori problemi, vengo a quello successivo che a me appare un errore clamoroso **perché se in una sede decentrata si decide, addirittura, la preclusionc, in taluni posti di servizio, per i rappresentanti sindacali, penso si sia ben oltre la competenza di una commissione locale quantunque qualificata e rappresentativa.**
10. Uno sbarramento del genere, credo, ma anche in questo caso chiedo si pronunci il Dap centrale, possa essere trattato solo a livello nazionale ovvero nell'Accordo avente forza di legge, al fine di

evitare ogni possibile sperequazione e in ossequio ai principi di libertà e pari opportunità stabiliti dall'art. 19 della legge di riforma. La prova è data che, in merito alla questione, lo stesso ultimo AQN inserisce solo una nota a verbale che impegna l'Amministrazione, fa riferimento, esclusivamente, ai comandanti di reparto e, infine, **fa salve le situazioni già consolidate.**

11. Quella previsione, quantunque non codificata, mi suona coerente perché tende a risolvere, a priori, possibili conflitti d'interesse dei comandanti pur salvaguardando **le situazioni già consolidate**; a Brescia (**allegato n°4**), invece, è stato deciso di escludere l'ufficio servizi, la segreteria, la ragioneria e, finanche, il protocollo e neppure differendo l'esecuzione al futuro, ma con effetto immediato, tant'è che erano stati già emessi gli ods di rimozione.
12. Mi sembra intuire aleggi il timore di condotte non corrette, ma se è questa la preoccupazione, o si è a conoscenza di fatti illegittimi o illeciti da chiunque posti in essere, la strada, corretta e obbligata, rimane quella di denunciarli a chi di dovere non di stravolgere i principi giuridici.
13. E questo fornisce la risposta ai dubbi che sembrano affliggere le SS.LL. quando citano riferimenti normativi che giustificerebbero tale preclusione (ma è meglio, per me, ribadire a scanso di ogni equivoco che al di là del merito che qui sto contestando mi sembra ovvia escludere la competenza a decidere per la commissione locale).
14. Il segretario generale Sinappe Santini riporta, giustamente, l'art. 19 della legge istitutiva del Corpo, laddove rammenta che, nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti al Corpo non possono assumere comportamenti che ne compromettono l'imparzialità. Ma questa è una norma di carattere generale, direi plonastica, che si riferisce a tutte le attività svolte. Giusto per fare accademia, se passasse la Sua interpretazione di prevenire qualunque parzialità impedendo l'esercizio di funzioni, allora non solo quei posti di servizio elencati a Brescia sarebbero a rischio, ma **qualsiasi posto gerarchicamente superiore, se ricoperto da rappresentante sindacale, potrebbe "non essere scevro da condizionamenti ed esercitare, anche involontariamente, pressioni sui colleghi". In pratica, art. 2 d.leg.vo 443/92, solo gli agenti potrebbero aspirare a essere rappresentanti sindacali perché non hanno, in genere, gerarchia su altri.**
15. Le norme citate tendono sì a prevenire, ma, non per questo, precludono l'esercizio di diritti, accontentandosi laicamente di punire le deviazioni quando queste si traducono in "comportamenti", fattispecie concrete, illegittimi e/o illeciti. Quindi, se taluno dell'ufficio servizi, o del protocollo o di qualsiasi altro ufficio o funzione ricoperta verrà meno alle norme prescrittive subirà di volta in volta, con tutte le garanzie del caso, le conseguenze del suo agire sotto il profilo disciplinare (nello specifico, ad es., art.3 lettera l / m o ancora 4 lettera h del decreto leg.vo 449/92) o addirittura penale, in relazione alle infrazioni rilevate.

16. L'accordo bresciano sulle preclusioni, allora, è da intendersi abnorme per incompetenza assoluta dell'organismo dc quo a trattare quello specifico aspetto, aldilà del fatto che, mi sento di dire, contravviene a un principio cardine che è quello della libertà sindacale e della libera professione di tali diritti.


Spero di aver chiarito nel miglior modo possibile il mio pensiero e la mia azione seppure, per farlo, come avevo pur premesso, ho dovuto essere pedante perché mi si accusava anche di non aver citato nella mia nota precedente i riferimenti normativi a sostegno delle mie affermazioni; dato, però, che non ritengo di avere il dono dell'infalibilità le mie argomentazioni, e i miei provvedimenti, se non condivisi, possono essere di sicuro soggetti non solo a critiche, ma anche a impugnazioni senza pensare che il farlo possa essere lesivo dell'altrui personalità o professionalità.

Sono, in ogni caso, disponibile a incontrare anche direttamente le OO.SS. regionali e locali, presente il direttore, perché i motivi di entrambe le parti possano essere meglio affrontati e chiariti in un franco contraddittorio piuttosto che espressi in un incrociarsi di note che per necessità di cose affrontano i problemi con visione parziale.

Alla Direzione della Casa Circondariale che legge per conoscenza si chiede di voler rendere nota la presente alle segreterie locali delle OO.SS. del comparto sicurezza.

Rimango in attesa e porgo distinti saluti.

**Il Provveditore Regionale
Dr. Luigi Pagano**





Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni*

Prot. 01634/U.O.R.

Milano, lì 19 gennaio 2009

Al Signor Direttore della
Casa Circondariale di

Brescia

e.p.c.

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della formazione

Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali e le Relazioni con il Pubblico

Roma

Alle Segreterie Regionali
delle Organizzazioni Sindacali
del Comparto Sicurezza

Loro Sedi

alle Segreterie locali
delle Organizzazioni Sindacali
della Casa Circondariale di

Brescia

**oggetto: Casa circondariale di Brescia –
Riunione sindacale del 12 gennaio 2009.**

Con riferimento alla nota prot.,n.218 del 16 gennaio 2009, relativa alla trasmissione del Verbale della riunione sindacale tenutasi in data 12 gennaio 2009, spiace dover censurare in maniera esplicita, così come si dirà in seguito, l'operato di una direzione, ma d'altronde non si può, a distanza di anni, reiterando sempre sugli stessi argomenti continuare a spendersi come Ufficio e in prima persona, per, poi, tornare al punto di partenza, dando, quasi, intendimento di sostanziale noncuranza delle prescrizioni normative e dei livelli superiori.

E' opportuno, allora, sottolineare che le decisioni adottate nella riunione sindacale del 12 u.s. sono da ritenersi illegittime, e, quindi, nulle, perché in contrasto con la normativa vigente, e con quanto deliberato dalla Commissione Arbitrale Regionale del 27 novembre 2008, sotto il profilo formale e sostanziale.

In particolare:

- la Commissione Regionale, ritenendo che molte delle questioni sollevate dalle OO.SS. in Commissione Arbitrale avrebbero potuto, e dovuto, essere risolte in sede locale senza mettere in moto un meccanismo comunque oneroso, aveva auspicato venisse avviato, per il futuro, un maggiore confronto con le OO.SS..
- Orbene dalla lettura del verbale risulta, invece, che alla prima occasione, al primo nodo problematico, la S.V. ha permesso che si venisse a creare un contrasto su di una questione che non poteva porsi di natura pregiudiziale ovvero il criterio sulla maggioranza, argomento da trattare con la massima delicatezza possibile per ovvi motivi e sul quale lo stesso Dap, pur precisando che il principio da definirsi era quello della rappresentatività nazionale, avvertiva che impegno/intento della parte pubblica doveva essere sempre quello di cercare maggioranze più ampie.

Si potrà obiettare che questo sia un principio "auspicato e auspicabile", ma, rilevando, comunque, in via incidentale, che la discussione sul punto controverso sarebbe stata "risolta", con l'avallo della S.V., favorevolmente alla loro interpretazione direttamente da alcune sigle opponendo la conta di maggioranza e, quindi, in assoluta antitesi all'auspicio premesso, è da far presente che la controversia non avrebbe proprio dovuto insorgere posto che sul punto in questione (partecipazione ad interpellati di personale uscente da altri posti a carica fissa, sala regia ecc.) necessitava la mera applicazione di quanto deliberato dalla predetta C.A. al n.4, perché le delibere della Commissione Arbitrale, se prese legittimamente (e questa ha avuto addirittura il totale assenso di tutti i membri) non sono derogabili in sede locale, ma solo impugnabili, ex art.3 comma 18 Accordo Nazionale, presso la Commissione nazionale qualora non sia

condivisa da alcuna delle parti in conflitto e l'eventuale ricorso (ma in C.A., si ribadisce, ci fu l'unanimità) non sospende l'esecutività della decisione.

▪ Sempre dalla lettura del citato verbale si constata, inoltre, che, addirittura unicamente in accordo con le sole OO.SS rimaste al tavolo di concertazione, sia stata sottoscritta una regola che, francamente, appare di assoluta gravità ovvero quella “ **di istituire motivo di incompatibilità tra il ricoprire una carica sindacale ed il prestare servizio presso uno dei seguenti uffici ovvero Ufficio Servizi (chiesto dalle OO.SS. presenti) e Ufficio Segreteria, Protocollo e Ragioneria**” con ciò risolvendo, *sic et simpliciter* e senza alcuna competenza, una delle questioni più spinose e controverse che da anni vanno dibattendosi a livello nazionale.

• A tal proposito basta solo rammentare ai Sigg. Sottoscrittori di tale previsione che la questione risolta in quel di Brescia è stata svariata volte affrontata anche a livello Nazionale, ma mai risolta e la si trova quale mera dichiarazione d'intenti solo affrontata in una nota a verbale relativa alla sottoscrizione dell'A.N.Q. del 24 marzo 2004, e per la sola figura del Comandante di Reparto. Ergo, un accordo decentrato non può assumersi il potere di legiferare in merito.

Alla luce di quanto sopra

ritenendo nulli sotto il profilo della legittimità e della opportunità i provvedimenti adottati,

si diffida

1. la S.V. ad applicare con tempestività quanto deliberato dalla Commissione Regionale
2. a revocare ogni disposizione contraria a quanto deliberato
3. ad astenersi dall'emettere *ordini di servizio* o altri provvedimenti fondanti su un accordo da considerarsi, giusto quanto esposto in premessa, **illegittimo**
4. ad adoperarsi affinché vengano riallacciate le relazioni sindacali interrotte nel corso della riunione del 12 gennaio 2008.

Si comunichi l'avvenuto adempimento

Il Provveditore Regionale
Dr. Luigi Fagano

